



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

**REGOLAMENTO IN MATERIA
DI SEPOLTURE E CONCESSIONI
CIMITERIALI**



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME**
PROVINCIA DI SIENA

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 70 del 08.09.2008

MODIFICHE

Delibera Consiglio Comunale n. 98 del 29.09.2009

Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 30.11.2010 – Art. 1

Delibera Consiglio Comunale n. 49 del 30.07.2012 - Modifica Art. 11, introduzione Artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

**ART. 1
REQUISITI PER LA SEPOLTURA**

1. Nel cimitero del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'Art. 50 del DPR 285/90 e successive modifiche, è ammessa la sepoltura:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza al momento del decesso;
- c) dei nati morti e dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti a-b-c-;
- d) dei resti mortali delle persone sopra elencate.;
- e) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto per contratto al seppellimento in un loculo, cappella, ossario, deposito, assegnati secondo i criteri di cui al successivo art. 2, purchè in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere parenti (fino al primo grado di parentela) o il coniuge sepolti nel territorio di Chianciano Terme e/o parenti di primo grado o il coniuge in vita e residenti nel Comune,
2. essere stati residenti in Chianciano Terme e avere trasferito la residenza in altro Comune perché ricoverati presso casi di riposo e/o di cura, ovvero perché ospiti in altro Comune da congiunti,
3. essere residenti in altro comune al momento del decesso, ma essere stati in vita residenti nel Comune di Chianciano Terme per almeno trenta anni.

**ART. 2
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI**

1. La concessione di un loculo è ammessa nei confronti di chi abbia compiuto 70 anni di età ovvero 65 anni se di stato vedovile o se sia priva di parenti o affini entro il terzo grado.
2. Essa è altresì ammessa qualora si vogliano ivi tumulare ceneri o resti mortali, con obbligo di introdurre nel medesimo loculo la salma del coniuge o del convivente more uxorio.
3. La concessione di loculi singoli affiancati è consentita in presenza di una sola salma con obbligo di riservare il secondo loculo al coniuge o al convivente more uxorio. Il pagamento del secondo loculo deve avvenire contestualmente al primo.
4. La concessione è consentita con i criteri sopradetti, nei limiti del quantitativo di loculi che l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta di concedere.

**ART. 3
DURATA DELLE CONCESSIONI DI LOCULI**

1. La durata delle concessioni di tutti i loculi è fissata in anni trentacinque decorrenti dalla data della stipula dell'atto di concessione o dalla tumulazione della salma, se precedente alla sottoscrizione dell'atto di concessione.

2. Per i loculi singoli affiancati, la durata della concessione decorre dalla data di occupazione del primo loculo.
3. Se nel corso della concessione, il loculo viene liberato per trasferimento della salma in altra sepoltura, lo stesso (loculo) tornerà nella piena disponibilità del Comune di Chianciano Terme, senza diritto ad alcun rimborso od indennizzo verso il concessionario.

ART. 4

MODALITA' DI SCELTA DEI LOCULI

1. L'assegnazione dei loculi viene fatta a libera scelta del richiedente, previa presentazione di apposita domanda redatta secondo lo schema allegato al presente atto secondo lett. A). Nella domanda dovrà essere indicato il nome della persona/e per la quale/i si richiede la concessione. In caso di contemporanea richiesta di nuovi loculi, l'assegnazione viene effettuata in base alla data di registrazione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune.

ART. 5

CONCESSIONE DI CAPPELLE

1. E' consentita, anche a più persone fisiche, la concessione in uso di cappelle gentilizie poste su area del cimitero comunale, realizzate a cura del Comune di Chianciano Terme con un massimo di 18 loculi.
2. Tale concessione, la cui durata è fissata in anni novantanove decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione, è consentita anche in assenza di salme; sei mesi prima della scadenza della concessione, gli aventi diritto potranno domandarne la riconferma secondo quanto previsto dalla legislazione vigente al momento. In mancanza di tale domanda la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune di Chianciano Terme, il quale provvederà, a propria cura e spese, all'estumulazione dei feretri e alla loro inumazione nel campo cimiteriale od ossario comune, a norma di quanto previsto dall'articolo 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990.
3. Il diritto di uso delle cappelle è riservato alla persona del/i concessionario/i, dei suoi familiari e precisamente: ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali ed affini, fino al sesto grado; per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla sepoltura è implicitamente acquisito dal/i concessionario/i, per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta al /i concessionario/i a seguito della presentazione di apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR. n. 445/00 e s.m.i. da presentare al competente servizio comunale, che, qualora ne ricorrano le condizioni, darà il nulla-osta alla tumulazione.
4. Con le stesse modalità e procedure verranno di volta in volta valutati in relazione alla documentazione presentata i casi di convivenza con il/i titolare/i della concessione.
5. In ogni caso, il diritto d'uso si esercita fino al completamento della capienza della cappella.
6. La cappella viene concessa allo stato grezzo in quanto le opere di rifinitura verranno realizzate dal concessionario.
7. Il concessionario di una cappella cimiteriale (o i suoi eredi) ha l'obbligo della costante e continua manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa e di quanto forma oggetto della singola concessione, secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali e di disposizioni di legge presenti e future. In caso di inottemperanza, il Comune si sostituirà d'ufficio con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, il concessionario (o i suoi eredi) invitato con lettera raccomandata per le manutenzioni suddette e/o restauro non provvedesse; fanno eccezione le spese per manutenzioni straordinarie derivanti da cattiva esecuzione dell'opera che rimangono a carico del Comune di Chianciano Terme.

8. Il pagamento del canone di concessione della cappella cimiteriale è fatto prima della sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 5 bis
CONCESSIONE DI LOCULI IN CAPPELLA

1. E' consentita la concessione in uso di loculi adiacenti e di ossari in cappelle gentilizie poste su area del cimitero comunale, realizzate a cura del Comune di Chianciano Terme.

2. Tale concessione, la cui durata è fissata in anni novantanove, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione, è consentita anche in assenza di salme; sei mesi prima della scadenza della concessione, gli aventi diritto potranno domandarne la riconferma secondo quanto previsto dalla legislazione vigente al momento. In mancanza di tale domanda la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune di Chianciano Terme, il quale provvederà, a propria cura e spese, all'estumulazione dei feretri e alla loro inumazione nel campo cimiteriale od ossario comune, a norma di quanto previsto dall'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990.

3. Il pagamento del canone di concessione della cappella cimiteriale è fatto prima della sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 6
MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni di loculi deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data del decesso.

ART. 7
TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. La tumulazione provvisoria di una salma e' consentita solo in assenza di loculi disponibili nel Cimitero indicato dal richiedente e previo accordo tra privati.

ART. 8
TUMULAZIONE DI RESTI

1. La tumulazione di resti in loculi, depositi e cappelle, sia già utilizzati per altre salme della stessa famiglia, qualora sia consentita dalla normativa vigente, sia di nuova concessione nei casi previsti dall'art. 2, primo e secondo comma, non comporta il pagamento dell'uso secondo le tariffe in vigore.

ART. 9
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Nel caso di rinuncia alla concessione di loculo, si procederà al rimborso delle somme versate a titolo di prenotazione per i loculi per i quali non si è ancora proceduto alla sottoscrizione del contratto di concessione e per non uso del loculo stesso nei seguenti casi:

a) per non uso del loculo nei cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto: restituzione

del 100% dell'importo della concessione;

b) per non uso del loculo nel periodo intercorrente da cinque a dieci anni dalla data di sottoscrizione del contratto: restituzione del 50% della concessione.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la risoluzione e la decisione in ordine a particolari ipotesi di restituzione che si dovessero verificare in futuro, diverse da quelle sopra descritte.

ART. 10 DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. Sarà facoltà dell'Amministrazione di pronunciare la decadenza della concessione:

a) qualora il loculo o la cappella venga a trovarsi in condizioni edilizie di abbandono, disdicevoli in relazione al rispetto dovuto al luogo in cui si trova;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione o usata in modo difforme dalle norme previste dalla vigente normativa nazionale e/o locale in materia.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dal Responsabile del Servizio, previa diffida a provvedere entro 60 (sessanta) giorni, notificata nelle forme di legge ai concessionari o agli aventi titolo in quanto reperibili. Pronunciata la decadenza, verrà disposta la traslazione delle salme e dei resti rispettivamente in campo comune od ossario comune; dopodiché la cappella ritornerà nella piena disponibilità del Comune.

ART. 11 SEPOLTURE AD INUMAZIONE

1. inumazione è la sepoltura in terra. L'inumazione è il tipo di sepoltura a pagamento che viene di norma praticato quando non sia richiesta una diversa sepoltura. Può essere gratuita qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'Art. 21.

2. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.

3. La bara di sepoltura deve essere di materiale tale da favorire la mineralizzazione del cadavere.

4. Non è ammesso l'uso di inerti (breccia, sabbia, pietrisco) intorno o sopra la tomba in quanto tali materiali non permettono la mineralizzazione dei cadaveri nei tempi di rotazione previsti.

ART. 12 AREE DESTINATE ALLA INUMAZIONE

1. Le caratteristiche del suolo per i campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ART. 13 SCADENZA DELLE SEPOLTURE AD INUMAZIONE

1. Il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. La scadenza delle sepolture ad inumazione è pertanto decennale.

ART. 14
TARIFFE PER INUMAZIONE

1. Le tariffe per l'inumazione in campo comune sono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 15
ESUMAZIONI ORDINARIE

1. L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei dalle sepolture a terra. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

ART. 16
AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'elenco è a disposizione dei cittadini presso l'ufficio competente e vengono altresì collocati appositi cartelli direttamente sui campi da esumare e tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee.

2. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno fatto richiesta di assistere all'operazione.

3. I resti mortali saranno trasferiti nell'ossario comune, salvo diversa destinazione da comunicare da parte delle persone legittimate, all'ufficio competente, prima della data di esumazione.

4. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione i legittimati avranno queste possibilità di scelta:

a) reinterrare il cadavere per altri 24 mesi pagando la tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale;

b) collocare il cadavere in apposito loculo nella disponibilità dei legittimati e comunque ad onere degli stessi;

c) procedere alla cremazione del cadavere.

Gli oneri relativi alla cremazione saranno a carico del Comune nel solo caso di disinteresse dei familiari (mancanza di congiunti sino al sesto grado di parentela, loro irreperibilità o inequivocabile volontà di quest'ultimi a non voler assolutamente esercitare il loro diritto di disposizione del resto mortale), fermo restando che se successivamente gli aventi titolo dimostrano un diverso atteggiamento (ad esempio chiedono di tumulare le ceneri, di averle in affido, di disperderle, ecc.) il Comune chiederà loro il rimborso della cifra anticipata.

ART. 17
ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione di un cadavere si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli Artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche e integrazioni.

2. Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione

del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione. Si può effettuare sono nei mesi previsti dalle normative vigenti.

3. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della Azienda USL 7 di Siena.

4. La esumazione straordinaria è comunque soggetta a pagamento.

ART. 18 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono, previo provvedimento del Sindaco, alla scadenza della concessione attualmente stabilita in anni 35. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle scadenze delle concessioni dell'anno successivo.

2. Le estumulazioni ordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali.

ART. 19 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione.

Le estumulazioni straordinarie si eseguono, previo provvedimento del Sindaco, su ordine dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto ove si voglia spostare un cadavere per dargli una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarlo (Art. 88 D.P.R. 285/1990).

2. Le estumulazioni straordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali e debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'Azienda USL 7.

3. La estumulazione straordinaria è comunque soggetta a pagamento.

ART. 20 RACCOLTA DEI RESTI OSSEI

1. Sono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

2. Le ossa che si rinvergono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere cremati.

3. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

ART. 21 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI SOSTANZE E MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI

1. La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali deve essere conforme a quanto previsto dagli Artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.

ART. 22
TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le tariffe per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 23
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Sono abrogate, dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni contenute in deliberazioni consiliari o in determinazioni adottate dalla Giunta Comunale, incompatibili con le norme del presente regolamento.

30.07.2012



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA
Servizi Demografici
Statistica Informatica Urp e Protocollo

Marca Da bollo € 14,62

Al Sig. SINDACO del
COMUNE DI CHIANCIANO TERME

Il/la sottoscritto/a
Nato/a ail.....

Residente inProv.....

Via.....

Codice Fiscale n.....

CHIEDE

La concessione di n.....
Loculo/i, o cappella, contraddistinto/i dal/i numero/i.....

Della 1[^], 2[^], 3[^], 4[^] Fila della sezionedel Cimitero Comunale, per la
tumulazione della/e salma/e di.....

.....
Allega alla presente richiesta la ricevuta del versamento dell'importo del canone di
concessione attualmente stabilito in €.....salvo aggiornamento Istat.

Dichiara di accettare i criteri previsti e richiamati nel regolamento in materia di sepoltura e concessioni cimiteriali approvato con deliberazione consiliare N. _____ del _____ e di impegnarsi a presentarsi per sottoscrivere il contratto di concessione del/i loculo/i sopra indicato/i, previo versamento delle spese contrattuali, a richiesta del competente ufficio.

Chianciano Terme lì

IL RICHIEDENTE LA CONCESSIONE